



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche nelle persone dei signori:



**GIUDICI**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa in sede di legittimità, iscritta al n. 5 del Ruolo Generale dell'anno

2025, vertita



**OGGETTO: ANNULLAMENTO**

- del permesso di costruire rilasciato l'11 novembre 2024 dal Comune di Eboli per la risoluzione dell'interferenza dell'infrastruttura ferroviaria (interconnessione della linea Battipaglia-Romagnano della linea AV Salerno-Reggio Calabria con la linea esistente Battipaglia – Potenza) con il “Torrente” Tiranna;

-dell'ordinanza commissariale n. 14 del 2024 di approvazione delle varianti al progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento potenziamento con caratteristiche di alta velocità della direttrice ferroviaria Salerno-Reggio Calabria;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella udienza collegiale del 25 febbraio 2026, il cons. Cecilia Alta-vista;

**Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue:**

Con il presente ricorso, notificato l'11 gennaio 2025, il signor Giovanni Palladino, in proprio e quale Presidente p.t. del Comitato Spontaneo “Pezza delle Monache Vive – Eboli Vive”, ha impugnato il provvedimento dell'11 novembre 2024 con cui la Giunta comunale di Eboli ha rilasciato il permesso di costruire per la risoluzione dell'interferenza dell'infrastruttura ferroviaria (lotto 1 a della linea Battipaglia-Romagnano della linea AV Salerno-Reggio Calabria e interconnessione con la linea esistente Battipaglia – Potenza) con il “Torrente” Tiranna nonché il provvedimento n. 14 del 13 novembre 2024,



con il quale è stato approvato il progetto delle “Varianti al progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento potenziamento con caratteristiche di alta velocità della direttrice ferroviaria Salerno-Reggio Calabria”, tra cui la soluzione progettuale per la risoluzione delle interferenze con il “canale pubblico di bonifica Tiranna”, nel Comune di Eboli; il provvedimento commissariale ha dato atto della avvenuta sottoscrizione, il 31 maggio 2024, da parte del Consorzio di bonifica in destra del fiume Sele e di Italferr s.p.a. del verbale di condivisione della soluzione progettuale per la risoluzione delle interferenze con il canale di bonifica Tiranna.

Nel ricorso è stato richiamato altro giudizio, proposto dal signor Palladino, in proprio e quale Presidente del Comitato in epigrafe, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio (R.G. 14859 del 2022) avverso gli atti relativi al tracciato e alla progettazione del Lotto 1a della nuova linea ferroviaria AV Salerno Reggio Calabria, compresi il decreto VIA n. 165 del 1° agosto 2022 e l’approvazione del progetto definitivo del 7 giugno 2023.

Sono state formulate (molto confusamente anche per le modalità grafiche di redazione del ricorso), censure di violazione dell’art. 44 D.L. n. 77/2021, dell’art. 41, comma 8 del d.lgs. n. 36/2023, carenza di potere e difetto assoluto di attribuzione, violazione del principio di tipicità del provvedimento amministrativo, mancata valutazione della compatibilità idraulica, illegittimità degli avversi atti per tardività, confusione e mancanza di chiarezza, lealtà processuale e sostanziale, violazione del diritto al contraddittorio anche procedimentale, violazione degli artt. 2, 3, 9, 24, 42, 47, 97 della Costituzione, violazione dell’art. 58 L.R. Campania n. 18/2022, mancanza della au-



torizzazione paesaggistica, violazione del d.lgs. n. 152/2006, illogicità manifesta, contraddizione, difetto dei presupposti, carenza assoluta di istruttoria, violazione dei principi del PNRR e del principio della finanza sostenibile, violazione degli artt. 8, 6 e 13 CEDU, della Convenzione Europea sul Paesaggio, degli artt. 136, 142 e 146 d.lgs. n. 42/2004, deducendo che il provvedimento del Comune di Eboli sarebbe stato assunto in totale carenza di potere dalla Giunta comunale, incompetente ad emanare un permesso di costruire; inoltre il provvedimento non sarebbe idoneo a consentire la deviazione di un corso d'acqua - erroneamente indicato come canale di bonifica, ma inserito nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Salerno - per il quale lo stesso Comune aveva approvato un progetto di mitigazione del rischio idraulico; l'intervento avrebbe dovuto essere approvato con il medesimo procedimento previsto per l'approvazione del progetto della linea ferroviaria e comunque previa autorizzazioni paesaggistica e idraulica, trattandosi di intervento su un corso d'acqua. E' stato quindi chiesto l'annullamento del permesso di costruire e in subordine disporsi CTU per accertare la natura del corso d'acqua Tiranna.

Con istanza del 3 febbraio 2025 è stata richiesta altresì tutela cautelare *inaudita altera parte* per la gravità del danno derivante dall'avvio dei lavori, respinta con decreto cautelare del 14 febbraio 2025 in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

Il Comune di Eboli non si è costituito in giudizio

Davanti al giudice delegato la parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi agli atti, tra cui il foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 4 luglio 2025.



Ha poi presentato memoria conclusionale in cui ha insistito nelle proprie ricostruzioni, deducendo che il ritardo della realizzazione della linea alta velocità Salerno Reggio Calabria poteva comportare la perdita dei finanziamenti del PNRR; che il ricorrente, a nome proprio e del Comitato, aveva presentato una petizione al Parlamento europeo - già dichiarata ricevibile - denunciando lo sperpero di danaro pubblico e i danni ambientali e sociali dell'opera. Ha sostenuto, quindi, di avere legittimazione e interesse al ricorso richiamando la giurisprudenza relativa alla legittimazione dei confinanti e alla sufficienza del requisito della *vicinitas*.

All'udienza collegiale del 25 febbraio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione, a seguito della relazione, nella quale sono stati indicati alla parte possibili profili di inammissibilità del ricorso, profili sui quali, peraltro, la difesa ricorrente si è soffermata nella memoria conclusionale (cfr. Consiglio di Stato sez. II 9 febbraio 2026, n. 1010).

Ritiene il Collegio in via preliminare di osservare che, pur essendo stata impugnata (pagina 3 del ricorso) anche l'ordinanza del Commissario straordinario n. 14 del 13 novembre 2024, la richiesta di annullamento di tale provvedimento non è stata indicata nelle conclusioni del ricorso stesso. In ogni caso il Commissario non è stato evocato in giudizio, per cui l'impugnazione di tale ordinanza commissariale, anche a ritenerla configurabile dalla sola indicazione citata, è comunque inammissibile.

Il ricorso, richiamato nell'atto introduttivo del presente giudizio e indicato come pendente al TAR Lazio (ricorso R.G. n. 14859 del 2022), è stato dichiarato inammissibile con sentenza del TAR Lazio n. 644 del 13 gennaio 2026 per carenza di interesse. In tale giudizio, con i motivi aggiunti, notificati



e depositati il 6 dicembre 2024, era stato impugnato anche il medesimo provvedimento impugnato nel presente giudizio ovvero il permesso di costruire del Comune di Eboli dell'11 novembre 2024 (nonché l'ordinanza commissariale n. 14/2024).

Ne deriva che questo giudizio, introdotto successivamente, nel gennaio 2025, era quindi inammissibile ed è comunque diventato improcedibile a seguito della decisione del TAR Lazio n. 644 del 2026, che non ha rilevato il difetto proprio difetto di giurisdizione, rispetto ai provvedimenti che riguardano la risoluzione dell'interferenza della linea ferroviaria con il Tiranna (avverso tale sentenza è allo stato pendente appello al Consiglio di Stato -r.g. 1246 del 2026, proposto oltre ad altri appellanti anche da Giovanni Palladino in proprio e quale legale rappresentante del Comitato, mentre non risulta proposto appello incidentale dalle controparti, le quali unicamente potrebbero contestare la giurisdizione in appello, in attuazione del principio del divieto di *venire contra factum proprium* e per l'espressa previsione dell'art. 37 del codice di procedura civile, per cui il difetto di giurisdizione "*nei giudizi di impugnazione può essere rilevato solo se oggetto di specifico motivo, ma l'attore non può impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito*", cfr. Cons. Stato, sez. III 16 dicembre 2025 n. 9984;V, 11 settembre 2024, n. 7533; Sez. IV, 20 marzo 2024, n. 2700; Cass. civ., Sez. V, Ord., 20 maggio 2025, n. 13434).

In ogni caso, il ricorso è inammissibile anche per carenza di legittimazione ed interesse.

Nel ricorso introduttivo non è stato dedotto alcunché sull'eventuale collegamento tra la situazione giuridica soggettiva del ricorrente Giovanni Palladino



né di quella del Comitato rispetto alla specifica risoluzione dell'interferenza del canale/torrente Tiranna.

Né tale indicazione è stata fornita nel corso del giudizio, essendosi limitata la difesa ricorrente a richiamare la giurisprudenza relativa alla legittimazione e all'interesse, senza rendere alcuna allegazione in fatto.

La sentenza del TAR Lazio n. 644 del 2026, sulla base della giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha ritenuto insussistente l'interesse rispetto al tracciato della linea ferroviaria, in quanto, pur avendo il signor Palladino indicato in ricorso di essere proprietario di fondi confinanti, interessati dal progetto e dagli espropri, non ha comunque rappresentato uno specifico interesse leso dall'intervento, secondo quanto richiesto dall'Adunanza Plenaria n. 22 del 2021, per cui il criterio della *vicinitas*, quale elemento di individuazione della legittimazione, non vale solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza anche dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato ( in tal senso cfr. anche TSAP 17 marzo 2025, n. 35; n. 36).

Nel presente giudizio non è stata dedotta neppure alcuna circostanza di fatto in ordine alla collocazione dei terreni o all'abitazione del ricorrente rispetto allo specifico luogo dove deve essere realizzato l'intervento di risoluzione dell'interferenza con il torrente/canale Tiranna, tale da potere ritenere sussistente la *vicinitas* necessaria, ai fini della legittimazione ad agire.

Rispetto al Comitato non è stato depositato in giudizio lo Statuto, al fine di verificare le finalità istituzionali, né è stato dedotto alcunché sulla consistenza organizzativa e stabilità del collegamento con il territorio che si as-



sume tutelato. Come è noto la giurisprudenza ammette la legittimazione anche di spontanei comitati o associazioni di cittadini purché vi sia una previsione statutaria, che qualifichi questo obiettivo di protezione come compito istituzionale dell'organismo; il Comitato dimostri di avere consistenza organizzativa, adeguata rappresentatività e collegamento stabile con il territorio ove svolgono l'attività di tutela degli interessi stessi; l'attività del Comitato si sia protratta nel tempo (Cons. Stato, Sez. IV, 22 marzo 2018, n. 1838 TSAP 14 luglio 2022, n. 148). Pertanto, gli effetti del provvedimento impugnato devono incidere sullo scopo istituzionale dell'ente collettivo, che deve essere radicato nell'area territoriale ove il provvedimento impugnato dispiega la propria efficacia e deve essere dotato di una adeguata rappresentatività (T.A.R. Lazio Roma, 12 maggio 2021, n. 5687).

Nel caso di specie non è stato dedotto alcuno di tali profili.

Neppure alcun elemento è stato allegato in ordine agli interessi tutelati dal Comitato, che, anche se costituito a tutela della area di Eboli denominata “Pezza delle Monache Vive”, non per questo solo può avere immediato interesse alla risoluzione della interferenza della linea ferroviaria con il torrente/canale Tiranna, di cui non si deduce neppure dove sia specificamente collocata e come impatti sull'area circostante.

Sotto il profilo della mancanza di interesse, in difetto di specifiche allegazioni di parte, si deve anche considerare che dal progetto dell'opera, depositato in giudizio dalla parte ricorrente, risulta che nel tratto, dove si verifica l'interferenza con la linea ferroviaria, il Tiranna è già tombato e, successivamente ai lavori, permarrà tombato, al di sopra della galleria ferroviaria, men-



tre solo nel periodo dei lavori sarà deviato; pertanto non risulta neppure dedotto quale lesione potrebbe derivare dall'opera al signor Palladino e agli interessi tutelati dal Comitato, sotto il profilo della vivibilità dell'area.

In sostanza si tratta di una inammissibile azione popolare proposta al fine di tutelare interessi generali alla tutela del corso d'acqua e alla legalità dell'azione amministrativa, prescindendo da un concreto interesse ad agire individuale o collettivo, come dimostrato dagli stessi motivi di ricorso nonché dalla stessa indicazione di avere presentato una petizione al Parlamento europeo.

Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile.

Non essendosi costituito il Comune di Eboli non si procede alla liquidazione delle spese di giudizio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026.

Il Relatore

Il Presidente

Cecilia Altavista

Antonio Pietro M. Lamorgese

